

TITOLO I

PREMESSA

1. L'Amministrazione Comunale si pone tra i suoi obiettivi primari quelli di tutelare la dignità umana, tutelare il proprio territorio e la propria comunità nel pieno rispetto delle leggi di ogni ordine e grado e di sviluppare la cultura della legalità e perseguire, attraverso la propria azione, l'uguaglianza sostanziale dei cittadini, ed una sempre maggiore giustizia sociale. Per il raggiungimento di tali obiettivi promuove la costituzione della "Libera Università per la Legalità", e la costituzione della Consulta Comunale per la Legalità.
2. L'Amministrazione comunale, anche attraverso la Consulta Comunale per la Legalità, collabora, nel pieno rispetto dei ruoli reciproci, con le Forze dell'Ordine e con la Magistratura nella lotta all'illegalità, ed è partecipante dell'azione di contrasto e di prevenzione poiché favorisce la diffusione e il radicamento di valori di legalità.
3. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento della Consulta Comunale per la Legalità, che non ha finalità partitiche.

Art. 1

OGGETTO

1. La Consulta è un organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, promossa dal Comune e prevista nell'art.13 dello Statuto Comunale.
2. Ai sensi del citato articolo è istituita presso il Comune di Chivasso la "Consulta Comunale per la Legalità" (di seguito "Consulta").
3. La Consulta nasce a tutela delle istituzioni democratiche ed è strumento di prevenzione e contrasto a comportamenti improntati all'illegalità.

Art. 2

SEDE – FUNZIONI

1. La Consulta ha sede nel Palazzo Comunale e si riunisce, di norma, nella Sala Consigliare.
2. Ha funzione consultiva, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza dell'Amministrazione Comunale finalizzati alla diffusione della legalità ed al contrasto alle mafie.

Art. 3

FINALITÀ

1. La Consulta ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui ai precedenti articoli. Ha altresì il compito di:
 - Stimolare e favorire l'attivazione di molteplici e diversificate iniziative capaci di promuovere sul territorio, soprattutto fra le giovani generazioni, la più ampia educazione alla legalità e alla conoscenza delle istituzioni e al rispetto delle leggi, con la collaborazione della "Libera Università per la Legalità", per favorire maggiori livelli di democrazia e di correttezza dei comportamenti dei cittadini;
 - Promuovere studi e ricerche in materia di sicurezza e tutela del cittadino;
 - Pronunciarsi sulle questioni che gli organi comunali ritengano opportuno sottoporle, esprimendo pareri non vincolanti;
 - Suggestire all'Amministrazione Comunale programmi di intervento che siano diretti a promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità, condividendoli con la "Libera Università per la Legalità".

Art. 4

COMPITI

1. La Consulta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale, nell'ambito delle proprie competenze:
 - avanza proposte al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco per l'adozione di atti di loro competenza;
 - esprime, agli organi del Comune, su loro richiesta o di propria iniziativa, pareri preventivi, nelle materie di competenza della stessa Consulta;
 - rivolge interrogazioni al Sindaco o alla Giunta, nelle materie di competenza della stessa Consulta;
 - formula proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
 - può chiedere al Sindaco la partecipazione di Dirigenti e/o funzionari comunali alle sedute della Consulta per l'esposizione di particolari problematiche;
 - può invitare i rappresentanti delle forze dell'ordine, presenti sul territorio, per la discussione di argomenti di pubblica sicurezza
2. Gli organi competenti provvedono a dare riscontro alle proposte, pareri e interrogazioni, entro 60 giorni dal ricevimento.
3. La Consulta ha diritto di ottenere dagli Uffici Comunali tutte le informazioni e atti indispensabili allo svolgimento delle attività dirette al raggiungimento delle proprie finalità, nel rispetto della normativa sulla Privacy.
4. La Consulta deve tutelare i principi della Costituzione Repubblicana, per cui deve proporre iniziative tese a contrastare ogni forma di discriminazione.

TITOLO II

Art. 5

ISTITUZIONE e COMPOSIZIONE

1. La Consulta è formata da un numero minimo di 7 ad un massimo di 30 componenti.

2. Hanno diritto a far parte della Consulta, i cui componenti saranno scelti dal Consiglio Comunale, i rappresentanti di:
- **Associazioni di volontariato e di promozione sociale** (1 rappresentante per ogni associazione) che operino nel territorio comunale iscritte nell'Albo comunale delle libere associazioni e/o iscritte ad Albi regionali e/o nazionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e che perseguano la promozione di una cultura della legalità democratica;
 - **Cooperative sociali di tipo A e B, previste dalla legge 381/1991;**
 - **Associazioni di categoria e gli albi professionali** (1 rappresentante per ogni associazione e/o albi professionali), con particolare attenzione ai settori tradizionalmente ritenuti più a rischio;
 - **Organizzazioni sindacali che operano con propri sportelli sul territorio comunale** (1 rappresentante per ogni organizzazione);
 - **Istituti di credito presenti sul territorio;**
 - **Consiglio Comunale** (massimo 7 componenti) di cui 4 designati dalla maggioranza e 3 dalla minoranza;
 - **Libera Università per la Legalità** (2 componenti);
 - **L'Assessore con delega alla Legalità** (componente di diritto).
3. Le associazioni, cooperative, organizzazioni sindacali e di categoria sopra indicati devono avere sede legale e/o operativa sul territorio comunale.
4. Ai fini della partecipazione alla Consulta, le associazioni e gli enti di cui sopra indirizzano al Presidente del Consiglio Comunale apposita domanda, previa divulgazione di apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune e altre idonee forme di pubblicità.
5. I rappresentanti designati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità che prevedono le seguenti condizioni:
- a. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli organi e/o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dai pubblici uffici;
 - b. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. non siano state condannate con sentenza irrevocabili ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Penale, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una qualsivoglia pena stabilita dal Codice Penale;
 - d. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
6. Le condizioni di cui sopra dovranno essere autocertificate, per ciascun rappresentante designato.

7. I rappresentanti designati devono sottoscrivere la Carta di Avviso Pubblico.
8. Le candidature di cui ai commi 1 e 2 (con esclusione di Consiglieri comunali) debbono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal relativo bando. L'ufficio comunale per la Legalità, predispone un elenco delle candidature pervenute, dopo aver verificato la correttezza e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5. Sulla base dell'elenco predisposto e sentita la Consulta, la Giunta comunale nomina i componenti.
9. Durante il periodo di carica della Consulta, altri componenti di cui ai commi 1 e 2 possono far pervenire istanza di candidatura con le modalità indicate al comma 7.

Art. 6

INSEDIAMENTO E NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. La prima seduta della Consulta dovrà essere convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Nella prima seduta la Consulta elegge al proprio interno, con voto palese e a maggioranza dei voti espressi:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente, cui spetta di svolgere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
3. Le cariche di Presidente e Vice Presidente non potranno essere ricoperte da rappresentanti del Consiglio Comunale.

Art. 7

CONVOCAZIONI / FUNZIONAMENTO / VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le riunioni della Consulta successive alla prima seduta sono convocate e presiedute dal Presidente.
2. La Consulta nomina, all'inizio di ogni incontro, un/una segretario/a che redige il verbale della seduta, e registra le presenze. Il verbale della seduta, viene sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, ed è portato in lettura o nella seduta successiva.
3. I verbali delle sedute verranno inviati, dopo ogni seduta, a tutti i Consiglieri Comunali, ai componenti della Giunta e al Sindaco.
4. Può inoltre essere convocata per determinazione del Presidente, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti, o su richiesta dell'Assessore competente o del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale.
5. La convocazione della Consulta è fatta dal Presidente tramite email contenente l'elenco degli argomenti in discussione, da recapitare ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Per la validità delle sedute occorre che siano presenti almeno un terzo dei componenti.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Anche in mancanza del numero legale può essere avviata la discussione ed è prevista la redazione del verbale della seduta.
9. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita e volontaria.

CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA CONSULTA
DELLA LEGALITÀ**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 45 del 25/11/2019

10. I componenti e i loro delegati che non dovessero presenziare alle riunioni per un anno solare decadono dall'incarico e saranno sostituiti.
11. La perdita della carica di Consigliere comunale comporta la decadenza da componente della Consulta.

Art. 8

DURATA

1. La durata in carica della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale.

Art. 9

SEDE E RISORSE

1. Per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, la Consulta si avvale dei Servizi e degli uffici del Comune. La Consulta non ha una propria gestione finanziaria non disponendo di proprie risorse.

Art. 10

COLLABORAZIONE CON LA LIBERA UNIVERSITÀ PER LA LEGALITÀ

1. La Consulta collabora con la "Libera Università per la Legalità", costituita dal Comune, per accrescere e diffondere i sentimenti ed i valori della Costituzione, il rispetto delle leggi, il rispetto dei diritti umani, il rispetto della cosa pubblica e la tolleranza verso le altre etnie,
2. Il Presidente della Consulta, sarà componente di diritto della Libera Università della Legalità con cui avrà il compito di condividere interventi e progettualità che permetteranno di sviluppare sul territorio la cultura della Legalità ed il rispetto delle regole.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.